

# Allegato A

## DISPOSIZIONI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DEI DECRETI MIPAAF DEL 6 AGOSTO 2021, N. 360338 E DEL 26 AGOSTO 2021, N. 359383

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli all'articolo 151 prevede che i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo ritirato dai produttori che è stato loro consegnato ogni mese, espresso in chilogrammi con relativo tenore di grasso, dove per latte si intende il latte vaccino (paragrafo 9 dell'Allegato III al regolamento di esecuzione n. 2017/1185).

Successivamente con regolamento (UE) 2019/1746 è stato richiesto di indicare anche il tenore di proteine nonché la quantità di latte biologico ritirato dal primo acquirente, e con regolamento (UE) n. 2117/2021 il prezzo medio pagato per il latte crudo e per il latte crudo biologico.

Con l'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto", il monitoraggio delle quantità di latte ritirato da primi acquirenti è stato esteso anche al settore ovicaprino, introducendo altresì l'obbligo di dichiarazioni di produzione di prodotti lattiero caseari alle imprese che trasformano il latte bovino e ovicaprino.

La normativa citata, inoltre, al comma 4 del citato articolo 3, introduce la sanzione ai soggetti che non adempiono agli obblighi di registrazione previsti entro il ventesimo giorno del mese in cui la stessa doveva essere effettuata.

Le disposizioni attuative del DL n. 27/2019 convertite con L. n. 44/2019, sono state adottate con il Decreto Mipaaf del 6 agosto 2021, n. 360338 per quanto riguarda il settore del latte bovino, e con il Decreto Mipaaf del 26 agosto 2021, n. 359383 in relazione al latte ovicaprino.

Infine con Circolare di AGEA dell'11 febbraio 2022, n. 16 - Ufficio Monocratico, sono state emanate le istruzioni operative necessarie per la piena entrata in vigore delle nuove disposizioni a partire dal 1° luglio 2022.

Pertanto si è reso necessario disciplinare a livello regionale le modalità di applicazione dei citati Decreti Ministeriali del 6 agosto 2021, n. 360338 e del 26 agosto 2021, n. 359383, individuando le strutture regionali competenti e le tempistiche dei procedimenti.

### **1 Primi acquirenti di latte bovino iscritti all'albo dei primi acquirenti**

I primi acquirenti di latte vaccino riconosciuti e regolarmente iscritti nell'Albo dei primi acquirenti tenuto dal SIAN ai sensi del Decreto Ministeriale 7 aprile 2015 alla data di approvazione del presente atto, conservano il riconoscimento ottenuto per gli adempimenti di cui al Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021, n. 360338.

## **2 Riconoscimento dei primi acquirenti di latte bovino e/o ovicaprino**

Con decorrenza 1° luglio 2022 tutti i soggetti che ritirano latte bovino, e non già riconosciuti alla data di approvazione del presente atto, e/o latte ovicaprino dai produttori primari sono tenuti, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 dei rispettivi Decreti Mipaaf del 6 agosto 2021, n. 360338 e del 26 agosto 2021, n. 359383 ad essere riconosciuti primi acquirenti.

Per ciascuna tipologia di riconoscimento di primo acquirente (latte bovino e latte ovicaprino) deve essere presentata una distinta istanza.

I soggetti che intendono essere riconosciuti primi acquirenti presentano istanza al Settore Produzioni agricole vegetali e zootecniche – Promozione, Struttura competente della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale della Giunta regionale, mediante la modulistica richiamata al successivo punto 7. L'istruttoria è finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa attraverso il controllo amministrativo sulla documentazione presentata ed eventuale controllo in loco presso la sede del Soggetto richiedente. In caso di esito positivo dell'istruttoria, nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione della istanza, la competente Struttura della Giunta regionale emette l'atto di riconoscimento, provvedendo altresì a registrare il soggetto nell'apposito albo tenuto sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per il quale è stato richiesto il riconoscimento, con il relativo codice regionale.

## **3 Registrazione delle aziende che producono prodotti lattiero caseari**

Con decorrenza 1° luglio 2022 i soggetti che producono prodotti lattiero caseari, al fine di ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 5 del Decreto Mipaaf 6 agosto 2021, n. 360338 e/o del Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383, sono soggetti alla registrazione sul SIAN.

I soggetti che intendono essere registrati in qualità di azienda che produce prodotti lattiero caseari, derivanti da latte bovino e/o latte ovicaprino, al fine di ottemperare agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 5 del Decreto Mipaaf 6 agosto 2021, n. 360338 e/o del Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383, ne danno comunicazione alla competente Struttura della Giunta Regionale mediante la modulistica richiamata al successivo punto 7, che provvede a registrare l'azienda nell'apposito albo tenuto sul SIAN, nel termine di 45 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, con il relativo codice regionale.

## **4 Modifiche al riconoscimento di primo acquirente di latte bovino e/o ovicaprino e di registrazione di azienda produttrice di prodotti lattiero caseario e alle registrazioni**

In caso di variazione nella conduzione o nella forma giuridica del primo acquirente di latte bovino e/o ovicaprino, nonché dell'azienda produttrice di prodotti lattiero caseario deve essere presentata apposita comunicazione di variazione alla competente Struttura della Giunta Regionale.

In caso di mutamento di soggetto preposto alle registrazioni di competenza previste all'articolo 6 dei Decreti Mipaaf del 26 agosto 2021, n. 360338 e del 26 agosto 2021, n. 359383, deve essere presentata apposita comunicazione di variazione alla competente Struttura della Giunta Regionale mediante la modulistica richiamata al successivo punto 7.

## **5 Controlli sui primi acquirenti che ritirano latte bovino e/o ovicaprino, sui produttori che effettuano vendite dirette e sulle aziende che producono prodotti lattiero caseari**

Per l'effettuazione dei controlli previsti dall'articolo 8 dei rispettivi Decreti Mipaaf del 6 agosto 2021, n. 360338 e del 26 agosto 2021, n. 359383, relativi alla verifica della correttezza e della completezza delle dichiarazioni previste ai commi 2, 5 e 6 dell'articolo 6 dei decreti citati, la competente Struttura della Giunta Regionale acquisisce dal Sistema informativo SIAN il campione delle ditte da sottoporre ad accertamento nell'anno solare, e lo trasmette ai rispettivi Settori Competenti all'attività gestionale sul livello territoriale della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale", sulla base dell'ubicazione delle sedi legali.

I controlli sono svolti attraverso verifiche amministrative presso i primi acquirenti, i produttori di latte e di prodotti lattiero caseari, ivi compresi quelli che effettuano vendite dirette e, ove necessario, attraverso verifiche in loco presso le aziende conferenti, avvalendosi anche della Banca dati nazionale (BDN) istituita dal Ministero della Salute presso il Centro servizi nazionale dell'Istituto "G. Caporale" di Teramo

Successivamente al controllo i Settori Competenti all'attività gestionale sul livello territoriale effettuano le registrazioni delle risultanze sul portale del SIAN.

Qualora nel corso del controllo i Settori Competenti all'attività gestionale sul livello territoriale accertino violazione degli obblighi di registrazione di cui ai commi 2, 5 e 6 dell'articolo 6 dei Decreti Ministeriali del 6 agosto 2021 e del 26 agosto 2021, per la quale è prevista la sanzione di cui all'articolo 3, comma 4, del Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 21 maggio 2019, redigono il verbale di accertamento secondo le disposizioni previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, e lo trasmettono all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) competente per territorio per gli atti successivi, e per conoscenza alla competente Struttura della Giunta Regionale.

## **6 Decadenza del riconoscimento di primo acquirente**

Qualora l'acquirente non acquisti latte bovino o ovicaprino direttamente dai produttori per un periodo superiore a 12 mesi, il riconoscimento si considera decaduto e, previo avvio del procedimento di decadenza nei modi e nei termini di cui alla legge n. 241/1990 e smi, la competente Struttura della Giunta Regionale provvede ad adottare apposito provvedimento di decadenza.

La competente Struttura della Giunta Regionale provvede ad aggiornare l'albo tenuto dal SIAN, previa cancellazione del primo acquirente, per gli adempimenti previsti agli articoli 6, comma 1, dei Decreti Ministeriali del 6 agosto 2021 e del 26 agosto 2021.

## **7 Modulistica**

Con apposito provvedimento, da emanarsi nei successivi 30 giorni alla data di approvazione della presente Delibera, il dirigente della competente Struttura della Giunta Regionale provvede ad approvare la modulistica relativa alle disposizioni riportate dal presente atto.

## **8 Disposizione transitoria**

In sede di prima applicazione dei Decreti Ministeriali del 6 agosto 2021, n. 360338 e del 26 agosto 2021, n. 359383 i primi acquirenti di latte bovino non già riconosciuti ai sensi del punto 1, i primi acquirenti di latte ovicaprino e le aziende produttrici di prodotti lattiero caseari già operanti all'entrata in vigore del presente atto, presentano istanza di riconoscimento e/o registrazione entro il 30 giugno 2022.